



Associazione di Volontariato Sociale ONLUS

NOISEMPREDONNE

Via Francesco Anzani, 37 22100 COMO – Tel. 031261610 – Fax 031211244

Email noisempredonne@gmail.com – Sito www.noisempredonne.org

Codice Fiscale 95053770137

OT/

Registrazione esente da imposta di registro (Art. 8 L.266/1991) e bollo (Art. 17D. Lgs. 460/1997)

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata **NOISEMPREDONNE**, fondata il 28 Ottobre 1997 da **OLGA TROMBETTA CERIANI** con l'aiuto di un gruppo di donne operate di cancro al seno in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata l'Organizzazione.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli Enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione ha durata indeterminata

Art. 2 - Sede

L'Organizzazione ha sede nel Comune di COMO.

L'Assemblea dei soci, con sua delibera, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 - Oggetto e scopo

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale persegue il seguente scopo: **sostegno umano e psicologico ai malati di cancro e ai loro familiari, effettuato presso le realtà ospedaliere comasche e presso la propria sede, attua incontri pubblici e convegni con i medici collaboranti con l'associazione e con le istituzioni locali, collabora pure con associazioni comunali, provinciali e regionali.**

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 7 della L.266/1991

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- Dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- Dai contributi degli aderenti;
- Da contributi di privati;
- Da contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività progetti;
- Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- Da contributi di Organismi internazionali;
- Da donazioni e lasciti testamentari;
- Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Organizzazione da parte di chi intende aderire all'Organizzazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 - Il Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

TITOLO III - ADERENTI

Art. 6

L'Organizzazione è formata da:

- SOCI FONDATORI
- SOCI EFFETTIVI

I soci sono persone che hanno avuto l'esperienza della malattia oncologica.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Organizzazione apportando ciascuno un contributo economico che va a costituire il fondo comune iniziale. I suddetti soci appartengono all'Ente in modo perpetuo, salvo recesso

Sono SOCI EFFETTIVI coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio direttivo dopo la frequenza di un corso preparatorio, e lo svolgimento di un periodo di collaborazione, gratuita e con spirito di volontariato all'attività dell'Organizzazione

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ingresso di nuovi soci una sola volta all'anno con la maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti.

I SOCI sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale entro il mese di marzo; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario e prestando la propria attività spontanea e gratuita.

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea: Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario:

Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Art. 7 - Recesso ed esclusione

Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro marzo si intende automaticamente escluso a far tempo del mese successivo.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Organizzazione mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, o delle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per la quale l'esclusione sia stata deliberata.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 8 - Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea dei soci aderenti all'Organizzazione
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

Loro specificità aver conosciuto la malattia oncologica

Art. 9 - Assemblea degli aderenti

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa. Viene convocata a mezzo lettera, fax o e-mail almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (in aprile). Essa inoltre:

- Provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo, del Segretario
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione
- Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata dal almeno 1/10 degli aderenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Tale comunicazione deve essere inviata a tutti i soci

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo

L'organizzazione è retta da un consiglio direttivo composto a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre membri: a un massimo di cinque membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario eletti tra i soci per la durata di tre anni. Ogni membro è tenuto a collaborare con spirito di solidarietà ed attivamente a sostegno degli obiettivi dell'Organizzazione:

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito con le modalità sopra indicate. I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea; qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato:

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazione; procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina dei dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Presidente

Al Presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.; ha pieni poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Organizzazione, con particolare riferimento all'apertura del C/C bancario.

Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato a maggioranza dei ¾ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione

Art. 13 - Legge applicabile

Qualsiasi controversia che possa formare oggetto di compromesso sorgesse tra i soci, o alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como . Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L.266/91, alla L.R. 22/93 e al D.LgsI 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

Como, 10 aprile 2008

Seconda revisione

f.to **Il presidente dell'Associazione Noisempredonne**

Olga Trombetta in Ceriani

